

Domande frequenti | FAQ

Dopo la decisione presa dal Consiglio federale, la [modifica dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente](#) entrerà in vigore il 1° settembre 2024. Le domande sorte ad alcuni membri di JardinSuisse in relazione a determinati punti sono state inoltrate direttamente all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e riassunte in questo documento.

1) In che cosa si distinguono gli allegati 2.1 e 2.2 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente?

Il **divieto di utilizzazione** interdice tutte le attività intenzionali con gli organismi elencati nell'allegato 2.1. Solo quelle legate alla lotta sono consentite. Il **divieto di messa in commercio** proibisce soltanto l'importazione e la consegna a terzi delle piante menzionate nell'allegato 2.2 (*p.es. la vendita o il regalo*).

I due divieti non hanno la stessa rilevanza per tutte le persone. Il divieto di utilizzazione (allegato 2.1) concerne sostanzialmente qualsiasi utilizzo delle piante in questione (*p.es. il loro trasporto, lo stoccaggio, la cura, la messa a dimora, la moltiplicazione, così come la messa in commercio*). **Esenti** da questo divieto sono solamente le attività legate alla lotta diretta o indiretta a tali piante (*p.es. l'estirpazione, l'escavazione, il taglio delle infiorescenze*). Il **divieto di messa in commercio**, per contro, è rilevante solo per le persone che importano piante o le consegnano a terzi (*p.es. vendita o locazione*).

Per le aziende del settore verde sono essenziali entrambi gli elenchi, in quanto le piante contenute negli allegati 2.1 e 2.2 non possono più essere consegnate a terzi. Le piante dell'allegato 2.2, però, **possono ancora essere curate**. Ciò significa, per esempio, che una/un giardiniera/e **non può vendere o noleggiare una palma del Giappone**, ma può procedere alla sua cura presso privati (*p.es. preparazione per lo svernamento*), oppure non può più vendere un lauroceraso, ma può continuare a tagliare una siepe di questa pianta presso privati.

2) In futuro dovranno sottostare al divieto di utilizzazione tutte le varietà con il DNA delle specie vietate, quindi gli incroci?

Il divieto concerne **solo le specie menzionate esplicitamente negli elenchi** (allegati 2.1 e 2.2 della nuova Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente). Soltanto quando gli ibridi sono citati chiaramente, come nel caso della *Ludwigia spp.*, della *Reynoutria spp.* e della *Solidago spp.*, essi sono inclusi nel divieto.

3) Con la modifica dell'Ordinanza possono sorgere casi in cui bisogna eliminare piante già presenti nei giardini?

No, non sussiste alcun obbligo di lotta.

4) Le/i giardiniere/i possono offrire ai clienti il servizio di svernamento di piante menzionate in uno dei due elenchi?

La messa in commercio comprende la fornitura di organismi a terzi in Svizzera per un loro impiego nell'ambiente, nonché l'importazione per l'utilizzazione nell'ambiente (art. 3, cpv. 1, lett. k OEDA). **Se le piante vengono affidate ad aziende di giardinaggio per lo svernamento, si tratta di fatto di una consegna di organismi a terzi.** Poiché il divieto di utilizzazione include anche la messa in commercio, tale svernamento è vietato secondo entrambi gli allegati (2.1 e 2.2).

5) Sono previste indennità per i centri di giardinaggio e i produttori la cui sussistenza dipende dalle piante menzionate negli elenchi?

No, non esistono basi giuridiche per simili risarcimenti.

Se le dirette e i diretti interessati non possono più rispettare obblighi contrattuali a causa dei divieti (*p.es. contratti per il noleggio o lo svernamento di piante*), è da tenere presente che l'impossibilità della consegna non è imputabile a loro e, di conseguenza, non sono tenuti a risarcire i danni.

6) Si sa già fino a quando rimarranno validi gli allegati 2.1 e 2.2? Sono previsti complementi/modifiche?

Come indicato nel [rapporto esplicativo](#), gli allegati 2.1 e 2.2 vengono costantemente adeguati allo stato attuale delle conoscenze e delle esperienze. Vengono considerati in particolare gli sviluppi nell'Unione europea.

7) In caso di domande sull'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, chi sono le persone di contatto nei vari Cantoni?

I contatti degli uffici cantonali sono disponibili al sito www.kvu.ch/it/.

8) Il taglio di una siepe di *Prunus laurocerasus* sarà ancora permesso in futuro?

Ai sensi dell'art. 15, cpv. 2bis della nuova Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, le specie incluse nell'allegato 2.2 – come il *Prunus laurocerasus* – non possono più essere messe in commercio a partire dal 1° settembre 2024. Altre forme di utilizzazione non sono interessate da questo divieto, per cui la cura delle piante menzionate nell'allegato 2.2, come la potatura di una siepe di *Prunus laurocerasus*, sarà ancora consentita.

9) Che cosa fare con i residui di taglio del *Prunus laurocerasus*? È richiesto uno smaltimento speciale?

Pure per l'utilizzazione di rifiuti contenenti organismi vige l'obbligo di diligenza (art. 29a LPAmb, artt. 6 e 15, cpv. 1 LPAmb). I residui di taglio devono quindi essere smaltiti correttamente onde evitare in particolare una moltiplicazione. Vedi anche le informazioni messe a disposizione da [InfoFlora](#) e dal [Cercle Exotique](#).

10) Sono soggette al divieto tutte le varietà di una specie vietata?

Visto che una specie presenta un'unità tassonomica più elevata rispetto per esempio a una sottospecie, a una varietà, a un ecotipo e simili, nella menzione di una determinata specie sono intese tutte le unità tassonomiche inferiori o i raggruppamenti.

11) Aziende di giardinaggio noleggiato su base stagionale piante come la Palma di Fortune. Questo servizio sarà ancora permesso in futuro?

La messa in commercio comprende la fornitura di organismi a terzi in Svizzera per un loro impiego nell'ambiente, in particolare la vendita, il dono, la locazione, il prestito e l'invio in visione, nonché l'importazione ai fini dell'utilizzazione nell'ambiente (art. 3, cpv. 1, lett. k OEDA).

La *Trachycarpus fortunei* è elencata nell'allegato 2.2. della nuova Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, la sua messa in commercio sarà quindi vietata a partire dal 1° settembre 2024. Dal momento in cui anche la locazione rappresenta una fornitura a terzi rientrante nel divieto, le piante potranno essere nolleggiate (o vendute) solo fino al 31 agosto 2024.

12) Che cosa significa l'abbreviazione *aggr.* (p.es. *Aster novi-belgii aggr.*)?

Un aggregato (*aggr.*) designa un raggruppamento di specie correlate che viene trattato come un'unica specie per motivi pratici. Nell'allegato 2.2, le specie che compongono un aggregato (*Aster novi-belgii* e *Parthenocissus quinquefolia*) sono indicate tra parentesi. Esse appaiono anche sul sito di InfoFlora:

<https://www.infoflora.ch/it/flora/parthenocissus-quinquefolia-aggr.html>

<https://www.infoflora.ch/it/flora/aster-novi-belgii-aggr.html>

13) Che cosa significa l'abbreviazione *spp.* (p.es. *Ambrosia spp.*)?

L'abbreviazione *spp.* significa «species pluralis», ovvero più specie (di un genere). Poiché negli allegati 2.1 e 2.2 sono riportati organismi alloctoni invasivi, le specie autoctone non sono incluse. Le specie del rispettivo genere interessate dal divieto sono indicate tra parentesi.

Quando non è riportata alcuna precisazione della specie, viene considerata la totalità delle specie alloctone di un genere (p.es. *Fallopia spp.*). Nel nome italiano, tedesco e francese della *Ludwigia spp.*, della *Reynoutria spp.* e della *Solidago spp.*, è inoltre esplicitamente indicato che sono inclusi anche gli ibridi, i quali sono contemplati dal divieto.

14) Che cosa è da intendere con *Myriophyllum spp.*?

Secondo [InfoFlora](#), in Svizzera sono presenti le seguenti specie di *Myriophyllum*: *M. alterniflorum*, *M. spicatum*, *M. verticillatum*, *M. aquaticum*, *M. heterophyllum*.

Di queste, solo le ultime due sono alloctone (e riportate nell'allegato 2.2), mentre le altre tre sono autoctone e quindi risparmiate dal divieto di messa in commercio.

- 15) *Pennisetum setaceum*: conformemente alla nomenclatura attuale, le varietà Cherry Sparkler, Fireworks, Metallica, Purple Majesty, Red Riding Hood, Rubrum, Rubrum Dwarf, Sky Rocket appartengono a *P. advena* o *P. glaucum*. Quali di queste sono interessate dal divieto?

La messa in commercio della *Pennisetum setaceum* (allegato 2.2) è vietata. In linea con lo stato delle conoscenze attuali, *P. advena* e *P. glaucum* sono altre specie e non rientrano quindi nel divieto di messa in commercio.

- 16) Il genere *Polygonum* è molto ampio e la nomenclatura botanica presenta diversi sinonimi. Ad eccezione del *Polygonum polystachum*, del *Polygonum cuspidatum* e del *Polygonum perfoliatum*, le altre specie rimangono autorizzate?

La nomenclatura utilizzata negli allegati 2.1 e 2.2 corrisponde a quella di InfoFlora e allo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Il divieto vale però anche per piante con denominazioni sinonime.

Per capire quali specie sono intese quando un genere è riportato con «spp.», rimandiamo alla domanda 13.

- 17) Che cosa succede dall'1.9.2024 con le piante elencate nella tabella seguente che non vengono più menzionate nella nuova Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, ma che restano pur sempre invasive?

L'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente continuerà a disciplinare in modo generale le esigenze relative all'utilizzazione di organismi nell'ambiente, in particolare delle piante, anche dopo la sua entrata in vigore. Chi impiega piante nell'ambiente deve rispettare **l'obbligo di diligenza** ai sensi dell'articolo 6, mentre chi vuole mettere in commercio piante sottostà al **controllo autonomo** e all'**obbligo di informazione** ai sensi degli articoli 4 e 5. Per le piante alloctone (invasive), valgono inoltre le disposizioni aggiuntive ai sensi dell'art. 15, cpv. 1.

Per le piante alloctone invasive elencate negli allegati 2.1 e 2.2 vigono i divieti di utilizzazione e di messa in commercio (art. 15, cpv. 2 e 2bis della nuova OEDA).

Abutilon theophrasti	Cencio molle
Bassia scoparia	Granata comune
Cyperus esculentus	Zigolo dolce
Helianthus tuberosus	Girasole del Canada
Impatiens balfourii	Balsamina di Balfour
Lysichiton americanus	Lysichiton americano
Opuntia humifusa	Fico d'India nano
Phytolacca americana	Cremesina uva turca
Robinia pseudoacacia	Robinia
Solanum carolinense	Morella della Carolina
Symphoricarpos albus	Lacrime d'Italia

La [pubblicazione dell'UFAM \(2022\) sulle specie esotiche in Svizzera](#) offre una panoramica aggiornata delle specie alloctone (invasive). Non tutte le piante alloctone invasive sono soggette ai divieti di utilizzazione e di messa in commercio (art. 15, cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 2.1 e art. 15, cpv. 2 bis in combinato disposto con l'allegato 2.2 della modifica della nuova OEDA). Piante come quelle indicate nella tabella sopra – la cui messa in commercio rimane consentita – devono tuttavia essere provviste delle **informazioni necessarie per le e gli acquirenti** affinché sappiano che non sussiste alcun rischio per l'uomo, gli animali e l'ambiente nella loro utilizzazione (art. 5 OEDA). **Questo riguarda in particolare anche la robinia e la Lacrime d'Italia.**

18) La lotta allo Zigolo dolce è obbligatoria?

L'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente stessa **non prevede obblighi per privati di lottare contro piante alloctone invasive**. La modifica non contempla cambiamenti in questo senso e non accenna a obblighi di lotta ai sensi della legislazione in materia di agricoltura.